

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2013 -

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2013

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 29 aprile 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'[articolo 12, comma 5](#), il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la [legge 27 luglio 2000, n. 212](#), recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il [testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

Visto il [decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164](#), con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)" e, in particolare, gli [articoli 13 e 16 dello stesso decreto](#), recanti, rispettivamente, "modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";

Visto il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013](#), modificato dai successivi [provvedimenti 12 febbraio 2013 e 4 marzo 2013](#), con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'[articolo 1, quarto comma, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);

Considerata l'opportunità di differire i termini di consegna delle dichiarazioni dei redditi modello 730 da parte dei soggetti che richiedono l'assistenza fiscale ai sostituti d'imposta a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche - CUD/2013 e al fine di assicurare, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti, dei sostituti d'imposta e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013

In vigore dal 29 aprile 2013

1. I possessori dei redditi indicati all'[articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)